





Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Introduzione al sistema universitario



Introduzione al sistema universitario

Introduzione al sistema universitario

Modulo	Relatore
L'autonomia universitaria nella Costituzione, nella legislazione vigente e nella giurisprudenza.	Dott. A. Perfetto
Gli statuti e i regolamenti dell'Università.	Dott. A. Perfetto
Gli organi monocratici (Rettore, Direttore Amministrativo, Preside, Direttore di Dipartimento).	Dott.ssa G. Michetti
Gli organi collegiali (Senato Accademico, Consiglio di amministrazione, Consulta dei Dipartimenti, Collegio dei Revisori, Nucleo di valutazione).	Dott.ssa G. Michetti
La riforma degli ordinamenti didattici.	Dott.ssa F. Vandini
I nuovi titoli di studio e il sistema dei crediti formativi.	Dott.ssa F. Vandini
Il sistema di finanziamento della ricerca.	Dott.ssa G. Michetti
L'autonomia universitaria in ambito economico - finanziario.	Dott.ssa C. Coviello
Lo stato giuridico del personale tecnico-amministrativo: dal regime pubblicistico al sistema privatizzato.	Dott. A. Perfetto



Art. 1. e Art. 2.

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art. 13.3

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art. 14.2 Art. 15.1

Art. 14.2

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Art. 15.1

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art. 16.1 Art. 17.1

Art. 16. 1

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Art. 17. 1

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Dotl. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art. 18.1 Art. 19.1

Art. 18. 1

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Art. 19. 1

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Dotl. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art. 21. 1

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.



Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



Art. 33. 1.2.3

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art. 33. 4.5

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art.70 Art. 71

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art.72 1. 2. 3

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Art.72 . 4

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Art.72 . 5.6

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.



Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.



Art. 75 .1.2

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.



Art. 75 .3.4.5

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum



Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti



Art. 77. 1.2

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.



Art. 77. 3.4 Art 78

Art. 77. 3. 4

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.



Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (... omissis)

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.



Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.



Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.



Art. 121 1.2.3

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.



Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse .



Art. 137 1.2

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.




Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.


Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.



Legge 127/97 art 1. 1.2

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.



Legge 127/97 art 1.3

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 6. 1. 2

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 6. 3

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 6 . 4

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 6 . 5 . 6

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 6 . 7. 8

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 6 . 9

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti.

Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 6. 10

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna




LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 6. 11


11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario




Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna




LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 7.1

1. Le entrate delle università sono costituite da:
- a) trasferimenti dello Stato;
 - b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
 - c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna




LEGGE 9 maggio 1989, n. 168


Articolo 7.2

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

- a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
- b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;
- c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.




Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna




LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 7.3.4

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali é attribuita autonomia finanziaria e di spesa.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna




LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 7.5.6

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2.
6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna




LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 7. 7. 8

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna




LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 7. 9. 10


9. Il regolamento é emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed é pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero é esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università é soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 7. 11

11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 1

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 2

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 2 a/b

- a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;
- b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 2 c/d/e

- c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
- d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;
- e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a) con arrotondamento alla unità superiore.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 3

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, é deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 4/a/b/c

4. Gli statuti devono comunque prevedere:

- a) l'elettività del rettore;
- b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;
- c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 4/d/e/f/g

- d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;
- e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;
- f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;
- g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 5

5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto é determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 6 . 7

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Articolo 16 . 8

8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.

Dott. A. Perfetto

Introduzione al sistema universitario

Statuto e Regolamenti

Aggiornata al 30 gennaio 2003

STATUTO E REGOLAMENTI DI INTERESSE GENERALE
STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEО
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEО Secondo la Riforma

STUDENTI

Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione Dottorato di Ricerca
REGOLAMENTO PER LE 150 ORE
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA e dei corsi di studio afferenti
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI FARMACIA e dei corsi di studio afferenti
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA e dei corsi di studio afferenti
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA e dei corsi di studio afferenti
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA e dei corsi di studio afferenti
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA e dei corsi di studio afferenti
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI e dei corsi di studio afferenti
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI MEDICINA e dei corsi di studio afferenti

RICERCA, PRESTAZIONI CONTO TERZI, PUBBLICAZIONI E VARI

Regolamento delle prestazioni conto terzi
Regolamento del tariffario delle prestazioni a pagamento per conto terzi
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
Regolamento per la selezione di collaboratori a progetti di ricerca nell'ambito di programmi dell'Unione Europea
Regolamento relativo alla Invenzioni conseguite nell'Ambito dell'Università
Regolamento per la creazione di Spin Off dell'Università di Ferrara
Regolamento spese in economia
Regolamento per il conferimento a terzi estranei all'Università di incarichi professionali, consulenze e prestazioni esecutive aventi natura tecnica e/o amministrativa
Regolamento degli annali

STRUTTURE

Regolamento dei Centri di Ateneo
Regolamento dei dipartimenti
Regolamento per le sezioni
Regolamento-quadro delle attività e dei servizi delle biblioteche

ORGANI COLLEGIALI

Funzionamento Nucleo di Valutazione
Funzionamento Consiglio della Ricerca
Funzionamento Consulta dei dipartimenti
Funzionamento del Consiglio del personale tecnico amministrativo

PERSONALE

Regolamento per la disciplina dei Professori a contratto

Regolamento per il conferimento a professori e ricercatori universitari dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti

Regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli del personale tecnico amministrativo - a tempo indeterminato - presso l'Università degli Studi di Ferrara

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna

Regolamento in materia di procedure di progressione verticale nel sistema di classificazione

Regolamento per le Missioni in Italia e all'Estero

Regolamento per Incentivazione alla Didattica

Regolamento per i buoni pasto

Regolamento orario di servizio

Regolamento part-time

REGOLAMENTI SULLE ELEZIONI

Regolamento per l'Elezione del Consiglio della Ricerca

Regolamento per l'Elezione dei Presidi di Facoltà

Regolamento per l'Elezione dei Rappresentanti degli Studenti negli organi accademici e nel Consiglio di Amministrazione dell' A.R.D.S.U.


Regolamento per l'Elezione del Rettore

Regolamento per l'Elezione del Consiglio del personale T.A.

Regolamento per l'Elezione delle Commissioni Scientifiche



Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Introduzione al sistema universitario

Diapositive Dott.ssa Michetti

Università degli Studi di Ferrara

Gli organi dell'Ateneo

13 e 15 aprile 2004

Giulia Michetti

Organizzazione

In senso soggettivo:

entità soggettiva

In senso oggettivo:

modo di essere

dell'organizzazione per
il raggiungimento dei
propri fini

Organizzazioni giuridiche

- Sistemi coordinati di uomini e mezzi predisposti dall'ordinamento per il perseguimento di determinati fini.
- Ciò vale per le organizzazioni pubbliche, ma anche per società, fondazioni, sindacati.
- Le prime sono previste dalla legge per la cura di interessi generali della comunità; le seconde sono costituite da gruppi o singoli individui per il perseguimento dei propri fini.

Organizzazioni pubbliche

Soggettività giuridica
riconosciuta dall'ordinamento giuridico



Capacità giuridica

- Attitudine ad essere destinatari di effetti giuridici
- In capo al soggetto si costituiscono, modificano o estinguono situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi, ecc.)

Le organizzazioni pubbliche hanno capacità d'agire?

La capacità d'agire è la capacità di compiere atti giuridici imputabili ad una determinazione di volontà, producendo effetti giuridici nella sfera altrui.

Quindi le organizzazioni pubbliche :

- hanno capacità giuridica, cioè sono destinatarie di effetti giuridici.
- hanno capacità d'agire, cioè sono soggetti a cui è possibile imputare fattispecie giuridiche.

Organizzazioni pubbliche

Come agiscono?

Le organizzazioni pubbliche agiscono mediante **ORGANI** e **UFFICI**.

Organi

I compiti che l'ente deve svolgere nei rapporti esterni sono ripartiti tra una molteplicità di centri dotati di una determinata competenza.

Competenza: complesso di funzioni giuridiche affidate dall'ordinamento ad un determinato organo.

Questi centri di competenza sono gli organi dell'ente.

Agli organi sono preposte persone fisiche, capaci di porre in essere atti per conto dell'ente, cioè atti che vengono imputati a quest'ultimo, anche se la volontà è della persona fisica titolare dell'organo.

L'organo è una parte costitutiva dell'ente e non rappresenta un'entità distinta rispetto all'ente.

Uffici

Unità organizzative formate da uomini e mezzi (locali, arredi, strumenti) necessari per lo svolgimento di determinati compiti, ausiliari e strumentali rispetto alle funzioni degli organi.

Gli uffici, a differenza degli organi hanno anche una propria consistenza materiale, che non si limita alle sole persone fisiche.

Rapporto organico

- Gli organi e gli uffici, senza le persone fisiche (agenti), non potrebbero funzionare.
- Tra la persona e l'organo/ufficio c'è un rapporto organico (relazione organizzatoria interna): l'attività giuridica compiuta dall'organizzazione attraverso i suoi organi/uffici (quindi dalle persone fisiche titolari di questi) è giuridicamente trattata come attività della persona giuridica, ad essa direttamente imputata.
- Si parla di immedesimazione dell'agente nell'ufficio o organo. L'agente, in quanto opera per l'ente, è l'ente.

Nell'organizzazione pubblica non è facile distinguere nettamente gli uffici organi e i meri uffici.

L'attività giuridica delle organizzazioni pubbliche si forma attraverso complessi procedimenti a cui partecipano vari uffici e trova nel momento finale dell'adozione del provvedimento una mera formalizzazione (atti a formazione progressiva e procedimentalizzata).

Organi con legale rappresentanza

- Il legale rappresentante esprime la volontà dell'ente nei rapporti di diritto comune con soggetti terzi (esempio stipula dei contratti).
- L'ente sta in giudizio in persona del suo legale rappresentante.

Organi

- Attivi: formano la volontà decisionale dell'ente.
 - Consultivi: forniscono pareri.
 - Di controllo: devono sindacare l'operato degli organi attivi in ordine alla rispondenza di esso alla legge (controllo di legittimità) o alla convenienza amministrativa (controllo di merito).
 - Monocratici: l'esercizio della funzione è demandato ad una sola persona.
 - Collegiali: l'esercizio della funzione è demandato ad un collegio, cioè ad una pluralità di persone.
- Ratio della collegialità: ponderare meglio le determinazioni; contemperare interessi diversi; aggregare una pluralità di competenze; permettere il confronto diretto e immediato di diversi punti di vista.
- Sono collegiali gli organi generalmente designati col nome di "consigli, giunte, commissioni, comitati".

Organi collegiali

Presidente:

- convoca il collegio
- fissa l'ordine del giorno
- dirige l'adunanza e modera la discussione
- sospende o scioglie la seduta nel caso di disordini
- sottopone alla discussione gli argomenti contenuti nell'o.d.g.
- dirige la votazione
- proclama l'esito finale

In sintesi il Presidente permette il corretto funzionamento del collegio.

Organi collegiali

Vicepresidente: sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

In mancanza di presidente e le funzioni sono svolte dal membro più anziano del collegio.

Segretario: ha la funzione di redigere il verbale.

Funzionamento degli organi collegiali

- Convocazione
- Costituzione del collegio (quorum strutturale)
- Svolgimento della seduta
- Deliberazioni (quorum funzionale)
- Verbalizzazione

Convocazione

- Il collegio è convocato dal presidente.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta. Gli argomenti non previsti potranno essere discussi nelle "varie ed eventuali", con cui si conclude l'o.d.g.
- L'avviso di convocazione deve essere recapitato entro un termine congruo (almeno 3 gg. prima della seduta). Per motivi di urgenza, da indicare nell'avviso, è possibile derogare a tale termine, ma dovranno intercorrere almeno 24 ore. La prova dell'avvenuta convocazione è data con qualunque mezzo (es. raccomandata a mano). Se non sono stati avvisati tutti i membri la seduta non è valida, ma se gli aventi diritto si presentano alla riunione, il vizio è sanato.

Costituzione del collegio

- Partecipa alle adunanze chi vi ha diritto e cioè i membri del collegio.
- Quorum strutturale: si tratta del numero minimo di membri che devono essere presenti per la validità della seduta. Il numero legale deve essere accertato dal segretario o dal presidente. Non c'è una regola generale sulla consistenza del quorum strutturale: la più seguita in dottrina e in giurisprudenza è quella che prevede la presenza alla seduta della metà + 1 dei componenti.
- Collegi perfetti: il quorum strutturale coincide con la totalità dei componenti il collegio.
- In merito alla regola "duo non facium collegium" la giurisprudenza è oscillante; secondo la giurisprudenza più recente il quorum strutturale può abbassarsi, in mancanza di diversa disposizione, fino a due.

Costituzione del collegio

- Il quorum strutturale per gli organi universitari è costituito dalla metà + 1 dei componenti il collegio.
- Non si computano nel quorum gli assenti giustificati e le persone che partecipano alla seduta con voto consultivo (Direttore amministrativo nel S.A.).
- Chi si trova in situazione di incompatibilità (es. art. 13 D.P.R. 382/80) non viene conteggiato nel computo del quorum strutturale perché non ha titolo a partecipare alla seduta, neppure temporaneamente. Ciò non vale nei casi di congedo ordinario, congedo per motivi di studio, aspettativa per motivi di salute ecc. perché non incidono sulla qualità di membro del collegio.

Svolgimento della seduta

- Il presidente presenta una proposta di deliberazione su cui si apre una discussione. La discussione può anche precedere la formulazione di una proposta.
- Conclusa la discussione la proposta viene messa ai voti (voto palese o segreto, in base alla disciplina della legge).
- Nei collegi universitari si vota generalmente con suffragio palese. Per l'elezione a cariche o per deliberare concernenti persone di regola è richiesto lo scrutinio segreto.

Deliberazioni

- Quorum funzionale: le deliberazioni si considerano approvate quando hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- Maggioranza assoluta: metà + 1 dei votanti.
- Maggioranza relativa: adesione ad una proposta di un numero di voti superiore a quelli ottenuti dalle altre proposte.
- Maggioranza qualificata: es. 2/3 dei membri.
- Se la legge non richiede la maggioranza qualificata, la deliberazione è adottata quando riporta la maggioranza assoluta dei voti (metà + 1 dei votanti). Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data dal numero che raddoppiato dà la cifra immediatamente superiore al numero dei votanti (es. 19 votanti – quorum funzionale 10).
- Astenuti: non vanno calcolati tra i votanti. Il membro è considerato come assente in quel determinato momento dalla seduta collegiale e quindi, pur concorrendo al quorum strutturale, non viene computato ai fini del quorum funzionale.
- Astenuti: in base a certi orientamenti giurisprudenziali l'astenuto è considerato tra i votanti e quindi incide sul quorum funzionale. L'astensione (giudizio né positivo né negativo) equivale in definitiva ad un voto negativo.
- Schede bianche e voti invalidi: vanno calcolati nel numero dei votanti.
- In caso di parità di voti, nei casi previsti dalla legge, prevale il voto del Presidente.

Verbale

- Dal verbale risulta la manifestazione di volontà del collegio.
- Il verbale è redatto dal segretario.
- Vi sono indicati: data, luogo, chi presiede, chi esercita le funzioni di segretario, nome dei partecipanti, fasi salienti della discussione, risultati della votazione.
- Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è l'unico mezzo con cui la deliberazione viene conosciuta all'esterno e dal quale può esserne provata l'esistenza.
- Delibera → atto
- Verbale → documento (rappresentazione di atti)

Università

R.D. 6 aprile 1924 n. 674

Per la validità delle adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà o scuola, del collegio generale dei professori, è necessario:

- 1) che tutti coloro che hanno qualità per intervenire siano stati convocati per iscritto tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi;
- 2) che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificata la loro assenza.

Per le adunanze del consiglio di amministrazione è richiesto l'intervento di almeno quattro consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nei predetti consigli nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in appositi registri. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. I verbali del consiglio d'amministrazione devono essere comunicati, ad ogni richiesta, agli enti interessati.

Titolarità di organi

- I titolari degli organi vengono investiti tramite un atto amministrativo: atto di investitura.
- L'atto di investitura è il risultato di un procedimento amministrativo che assume due moduli strutturali tipici:
 - nomina
 - elezione

Nomina di organi

- L'atto può essere un provvedimento di organo monocratico o una deliberazione di un organo collegiale.
- L'atto ha come contenuto la scelta di una persona fisica da investire nell'ufficio.

Procedimento elettorale

Manifestazione di volontà di una pluralità di persone che possono a loro volta costituire un collegio o coincidere con un'intera collettività con certi requisiti (corpo elettorale).

Procedimento elettorale

- Se si tratta di collegi, questi sono convocati in una seduta che all'o.d.g. contiene le elezioni da effettuare. Le elezioni espresse da organi collegiali sono distinte dalle deliberazioni perché il procedimento elettorale ha caratteristiche diverse da quelle relative alle deliberazioni. Nell'elezione manca la proposta, la discussione e la votazione avviene secondo modalità proprie: il voto di regola è segreto ed è espressione di volontà individuale. L'individuazione degli eletti avviene con il meccanismo del conteggio dei voti. Manca il confronto dialettico tipico della collegialità.

Procedimento elettorale

- Se si tratta di corpi elettorali questi esprimono il voto in un certo tempo e in un certo luogo stabiliti nella convocazione.
- Il voto consiste nell'indicare da parte di ogni singolo avente diritto una o più persone fisiche da investire nell'ufficio.
- I nominativi sono scelti nell'ambito dell'elettorato passivo (cioè delle persone che hanno titolo per essere elette).
- L'elettorato passivo può coincidere con l'attivo (insieme degli elettori), ma può anche essere più ristretto. La scelta degli elettori a volte può avvenire solo fra coloro che abbiano presentato la propria candidatura (autodesignazione).
- Sono eletti coloro che hanno ottenuto il numero dei voti richiesto. I risultati dell'elezione vengono proclamati nelle forme di legge.

Principio della “prorogatio”

- Il titolare dell’ufficio cessato per scadenza del termine conserva l’ufficio finchè non viene investito il nuovo titolare.

Legge 444/94

- Nega l’applicazione generale dell’istituto della “prorogatio”, che viene ristretta in termini molto brevi (45 gg. Dalla scadenza del termine di durata della carica).
- Nel periodo di proroga: solo atti urgenti e indifferibili.
- Dopo il periodo di proroga: atti nulli.

Università

Legge 168/89 art. 6

Le Università sono dotate di personalità giuridica.

Hanno autonomia:

- normativa: statuto e regolamenti
- didattica: regolamenti didattici di Ateneo
- scientifica
- finanziaria e contabile: regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità
- organizzativa: istituzione, organizzazione e funzionamento di strutture didattiche, di ricerca e di servizio

Statuto UNIFE

Art. 62 – Elezioni

- Quorum per la validità della votazione: 1/3 degli elettori.
- Regola: scrutinio segreto.
- Per gli organi collegiali: voto limitato (ciascun elettore può votare per non più di 1/3 dei nominativi da designare).
- Per gli organi individuali: risulta eletto chi ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti.
- Durata triennale della carica e rieleggibilità consecutiva per una sola volta: Rettore, Presidi di Facoltà, Presidenti di CCL, Direttori di Dipartimento, membri del Consiglio del PTA, Giunta di Dipartimento.
- Durata biennale della carica e rieleggibilità consecutiva per una sola volta: Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti, Consiglio degli studenti, Consiglio della ricerca. Il Comitato per lo sport universitario dura due anni ed è rinnovabile.
- Indizione votazioni: spetta al decano, almeno 60 gg. prima della scadenza dalla carica.
- Data elezioni: al più tardi 30 gg. prima della scadenza della carica dei soggetti da sostituire.
- La mancata designazioni di rappresentanti di uno o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.
- Cessazione mandato (es. perdita dei requisiti): rinnovo votazioni; primo dei non eletti solo per la componente studentesca.

Statuto UNIFE

Art. 71- Decorrenza e durata dei mandati

- I mandati elettivi hanno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico.
- Vacanza in corso d'anno: il nuovo mandato di organi individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza immediata.

Statuto UNIFE

Art. 63 – Incompatibilità

- Per le incompatibilità fra le funzioni previste dallo Statuto e l'opzione con il tempo definito, si rinvia a quanto previsto dalla legge (D.P.R. 382/80, artt. 13 e 16).
- Non si può far parte contemporaneamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Statuto UNIFE

Art. 64 - Deliberazioni

Per la validità è necessario:

- convocazione di tutti gli aventi diritto. Nel caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'o.d.g. devono essere indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.
- presenza della maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati (quorum strutturale).
- deliberazioni prese a maggioranza assoluta dei presenti (quorum funzionale). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Statuto UNIFE

Art. 66 – Verbalizzazioni

- I verbali delle adunanze degli organi collegiali devono essere letti e approvati dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- Le delibere, verbalizzate e approvate, sono immediatamente esecutive.
- I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi.
- I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove sono custoditi.

Statuto UNIFE

Art. 68 – Silenzio assenso

Quando è previsto un parere dagli organi previsti nello Statuto, questo è da ritenersi favorevole se non viene emesso entro 30 gg. dalla richiesta.

Legge 168/89 art. 16

Gli Statuti devono prevedere:

- elettività del Rettore
- composizione del Senato Accademico rappresentativa delle Facoltà istituite presso l'Ateneo.
- composizione del Consiglio di Amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente.

Legge 56/2002 art. 4

Gli Statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali.

Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

Rettore – art. 10

- Organo monocratico elettivo.
- Rappresenta l'Università, è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università.
- Elettorato attivo: professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori, componenti del consiglio del PTA, componenti del consiglio degli studenti, un rappresentante del PTA per ogni Dipartimento, cinque per l'amministrazione centrale e due in rappresentanza del personale in servizio presso le strutture non dipartimentalizzate, un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di Facoltà, designato al proprio interno dai membri del Consiglio stesso.
- Elettorato passivo: professori di I fascia dell'Università, a tempo pieno.
- Nomina: decreto MIUR.
- Durata mandato: 3 anni; rieleggibilità consecutiva per una sola volta.
- Indizione votazioni: decano, 6 mesi prima della scadenza del mandato.
- Quorum per la validità della votazione: 1/3 degli elettori.
- Quorum elettorale: maggioranza assoluta dei votanti; ballottaggio nella terza votazione.
- Assenza o impedimento: funzioni vicarie del Pro Rettore.
- Funzioni: convoca e presiede S.A., C.A., Consiglio della ricerca e Consulta dei Dipartimenti; predispone bilancio e rendiconto; relazione pubblica annuale sullo stato dell'Ateneo, esercita il potere disciplinare.

Rettore

Art. 65 Statuto UNIFE

Con D.R. vengono emanati i seguenti atti:

- Statuto
- regolamenti di Ateneo
- regolamenti interni
- la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti
- l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Dipartimenti e dei Centri
- provvedimenti urgenti da sottoporre a successiva ratifica

Direttore amministrativo – art. 21

- Il Direttore amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal Rettore e dagli organi accademici (cfr. decr. legs. 165/2001).
- E' un dirigente dell'Università o di altra sede universitaria o di altro ente, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
- Durata triennale rinnovabile.
- Proposta motivata del Rettore e incarico del Consiglio di Amministrazione.
- Funzioni: responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi; capo degli uffici e servizi centrali dell'Ateneo; dispone l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali; attività di indirizzo, direzione e controllo del PTA, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione; determina i criteri di organizzazione degli uffici secondo le direttive del C.A e gli atti di gestione del PTA; emana decreti sulla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane.

Decreto legislativo 165/2001 indirizzo e controllo - attuazione e gestione

Con la riforma introdotta con dal decreto legislativo 29/93 (oggi 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (individuazione degli obiettivi e dei programmi e controllo tra risultati conseguiti e obiettivi assegnati) mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica.

Senato Accademico – art. 11

- Organo collegiale permanente.
- Composizione: membri di diritto + membri elettivi
 - Rettore
 - Presidi di Facoltà
 - membri del Consiglio della ricerca eletti dallo stesso in numero uguale a quello dei Presidi
 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio degli studenti
 - Direttore amministrativo (segretario con voto consultivo)
- Composizione allargata: rappresentanti del PTA; rappresentanti professori I e II fascia e rappresentati ricercatori (per le modifiche statutarie)
- Convocazione: Rettore
- Funzioni: consultive, deliberative, propositive

Consiglio di Amministrazione – art. 13

- Organo collegiale.
- Composizione: membri di diritto + membri elettivi
 - Rettore
 - Direttore amministrativo (segretario)
 - Membri del Consiglio della ricerca eletti dallo stesso
 - Due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti
 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio del PTA
 - Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti
 - Vice Presidente del Comitato dei sostenitori dell'Università
- Durata: 2 anni.
- Convocazione: Rettore.
- Funzioni: deliberative (approvazione regolamento di contabilità, approvazione bilancio e rendiconto, deliberazioni su provvedimenti che implicano oneri di bilancio, approvazione convenzioni e contratti) e consultive (parere sui regolamenti delle strutture per le materie in cui è competente).

Consulta dei Dipartimenti – art. 14

- Organo collegiale consultivo.
- Composizione: Direttori dei Dipartimenti e due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio.
- Convocazione: Rettore.
- Funzioni:
 - consultive (pareri nei settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del PTA e della gestione amministrativa dell'Ateneo)
 - propositive (propone modifiche al regolamento di contabilità)

Consiglio della Ricerca – art. 12

- Organo collegiale consultivo.
- Composizione: un professore o ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nello Statuto.
- Elettorato attivo e passivo: professori e ricercatori facenti parte delle stesse subaree.
- Convocazione: Rettore.
- Durata: 2 anni.
- Funzioni:
 - elettorali (elezione fra i suoi membri dei componenti del S.A. e del C.A)
 - consultive (pareri sui criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca e di attribuzione dei fondi per le grandi attrezzature, pareri sui piani di sviluppo e sulle modifiche di Statuto)

Controlli interni

L. 168/89 art. 7 comma 8

Il regolamento di contabilità disciplina le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Università, nonché sui singoli centri di spesa e l'amministrazione del patrimonio.

L. 537/93 art. 5 comma 22

Prevede l'istituzione dei nuclei di valutazione con il compito di verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Nuclei di valutazione di Ateneo

Legge 370/99 Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica

Gli Statuti disciplinano:

- l'organo collegiale denominato "nucleo di valutazione di Ateneo"
- l'istituzione di commissioni didattiche (per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso strutture composte pariteticamente da docenti e studenti)

Nucleo di valutazione di Ateneo – art. 59

- L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
- Verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
- Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Nucleo di valutazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, di cui almeno 2 nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
- Autonomia operativa.
- Diritto di accesso ai dati.
- Pubblicità e diffusione degli atti.

Collegio dei revisori – art. 19

- Organo indipendente di consultazione e controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa.
- Composto da persone esterne all'Ateneo, 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti fra magistrati della Corte dei Conti, Dirigenti e funzionari del MIUR e del Ministero dell'Economia e delle finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti all'albo dei revisori contabili. Proposta del Rettore, designazione del C.A. e nomina con D.R.
- Durata: 3 anni finanziari.
- Funzioni:
 - esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
 - verifica il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
 - accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili

Organi del Dipartimento – art. 31

- Direttore
- Consiglio
- Il Consiglio può avvalersi di una Giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di Dipartimento saranno determinate modalità di costituzione, composizione e competenza della Giunta

Consiglio di Dipartimento – art. 33

- Organo collegiale di programmazione e gestione delle attività del Dipartimento.
- Composizione variabile, in base agli argomenti dell'o.d.g.
- Composizione:
 - professori di ruolo e fuori ruolo di I e II fascia
 - ricercatori
 - rappresentanza del PTA
 - rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca con sede amministrativa a Ferrara e istituiti presso il Dipartimento
 - rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione con sede presso il Dipartimento
 - segretario amministrativo di Dipartimento
- Funzioni:
 - funzioni consultive
 - funzioni deliberative (bilancio e consuntivo)
 - funzioni di controllo (verifica delle attività scientifiche del Dipartimento)

Direttore di Dipartimento – art 30

- Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione.
- Elettorato attivo: Consiglio di Dipartimento
- Elettorato passivo: professori di prima fascia afferenti al Dipartimento. Nel caso di indisponibilità dei professori di I fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di II fascia.
- Nomina: decreto rettorale.
- Durata mandato: 3 anni accademici rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
- Funzioni:
 - convoca e presiede il Consiglio
 - cura l'attività contrattuale del Dipartimento
 - tiene i rapporti con gli organi accademici
 - promuove l'attività del Dipartimento
 - cura l'esecuzione dei deliberati

Segretario amministrativo

- Il segretario amministrativo di Dipartimento funge da segretario del Consiglio di Dipartimento. Redige il verbale delle sedute del Consiglio e lo sottoscrive insieme al Direttore.
- Può essere dotato, all'inizio di ogni anno finanziario, di un fondo economale di importo non superiore a € 7750,00. Tale fondo serve per le minute spese d'ufficio, per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, per spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali, pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a € 520,00, soggette a ratifica del Direttore.
- Coadiuvava il Direttore di Dipartimento nella predisposizione del bilancio.

Consiglio di Facoltà – art 27

- Organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della Facoltà.
- Composizione variabile in base all'o.d.g.
- Composizione:
 - professori di ruolo e fuori ruolo di I e II fascia
 - ricercatori universitari
 - 4 rappresentanti degli studenti per le Facoltà fino a 2000 iscritti, 6 per le Facoltà con più di 2000 iscritti, eletti ogni 2 anni (voto consultivo)
 - Nelle Facoltà ove non vi siano Consigli di corso di studio partecipano al Consiglio di Facoltà i professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali.

Preside – art 26

- Rappresenta la Facoltà, cioè la struttura che programma e coordina l'attività didattica ed è responsabile della conduzione della Facoltà stessa.
- Elettorato passivo: professori di I fascia della Facoltà, a tempo pieno.
- Elettorato attivo: professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori della Facoltà, rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Facoltà.
- Decreto di indizione: decano, almeno 30 gg. prima della data fissata per la prima votazione.
- E' eletto chi ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti nella prima o nella eventuale seconda votazione. Alla terza votazione si procede con il ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle prime due votazioni.



Nota

Per gli articoli dello Statuto:


- 10 – Rettore
- 19 – Collegio dei revisori dei conti
- 27 – Consiglio di Facoltà
- 31 – Organi del Dipartimento
- 33 – Consiglio di Dipartimento
- 59 – Controllo di gestione

è stato fatto riferimento a quanto approvato dal Senato Accademico Allargato nelle sedute del 27/11/2003 e dell'8/1/2004 in merito alle proposte di modifica dello Statuto dell'Ateneo.

Per gli altri articoli è stato fatto riferimento al testo di Statuto attualmente in vigore,




Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Introduzione al sistema universitario

Diapositive Dott.ssa Vandini



Università degli studi di Ferrara

<http://www.unife.it>

La riforma universitaria

febbraio 2004

a cura della Dott. Fiorenza Vandini







Indice degli argomenti

- © **Normativa di riferimento**
- © **Schema generale del percorso universitario**
- © **Obiettivi della riforma**
- © **Diploma supplement**
- © **Concetto di classe di corso di studio**
- © **Ammissione all'Università**
- © **Crediti formativi**







• **Legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, commi 95 e ss) e successive modificazioni e integrazioni**

• **legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1 comma 1**

• **legge 2 agosto 1999, n. 264**

legge 19 ottobre 1999, n. 370





Scuola media superiore

Laurea

3 anni - 180 crediti

Laurea Specialistica a ciclo unico

5/6 anni - 300/360 crediti

Laurea Specialistica

altri 2 anni - 120 crediti



Master 1° livello

almeno 1 anno - 60 crediti

Master 2° livello

almeno 1 anno - 60 crediti





Raggiungere un MODELLO EUROPEO



Lo scopo è quello di realizzare entro il primo decennio del 2000: ♦ la mobilità internazionale degli studenti ♦ la circolazione dei professionisti ♦ il riconoscimento internazionale dei titoli di studio



Realizzare l'AUTONOMIA UNIVERSITARIA



Lo scopo è quello di consentire alle Università di progettare i propri percorsi universitari favorendo così la flessibilità del sistema universitario alle esigenze del mercato del lavoro



Evidenziare le ESIGENZE DELLO STUDENTE



C'è molta attenzione per ♦ l'orientamento pre, durante e post universitario, per ♦ il tutorato e per ♦ la trasparenza dei percorsi formativi



Collegarsi con il MERCATO DEL LAVORO



Gli Atenei hanno ora la possibilità di adeguare gli ordinamenti universitari in base alla domanda sociale e alle esigenze del mercato del lavoro.





I ministri europei competenti si sono riuniti in più occasioni per la realizzazione di uno “Spazio europeo dell’istruzione superiore”

- ⊙ **Parigi, la Sorbona il 25 maggio 1998**
- ⊙ **Bologna il 19 Giugno 1999 (29 Paesi presenti)**
- ⊙ **Berlino il 19 Settembre 2003 (33 Paesi presenti)**

Durante gli incontri i ministri


Ribadiscono la loro convinzione che l’istruzione superiore sia un bene pubblico e una responsabilità pubblica

Concordano che occorre impegnarsi per garantire legami più stretti e completi tra i sistemi di istruzione superiore dei rispettivi Paesi.

Incoraggiano un uso efficace della struttura universitaria basata su due cicli

Si impegnano a rafforzare i processi per assicurare la qualità dell’istruzione (es: valutazione dei corsi, sistema di accreditamento, definizioni di responsabilità, ecc.)





vuol anche dire adottare un sistema di titoli di facile leggibilità e comparabilità


© Le Università rilasceranno, come supplemento al diploma di laurea, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo

© Lo strumento fornirà un insieme di informazioni utili


A creare una trasparenza e flessibilità dei sistemi di titoli di istruzione superiore

A favorire l'accesso al mondo del lavoro





garantisce il valore legale del titolo di studio



Sistema pre-vigente



Era dato dalla denominazione del corso di studio che nasceva da schemi rigidi e ben definiti




RIFORMA

E' dato dalla appartenenza del corso di studio ad una **CLASSE** nazionale







- © Le Università in autonomia possono progettare finalmente i propri corsi di studio
- © Tenendo presente che ogni corso di studio deve afferire ad una classe




- © Ogni classe prevede un certo numero di crediti obbligatori per cui, tutti i corsi di studio afferenti ad una certa classe, in tutte le Università italiane, avranno la stessa base comune e lo stesso valore legale








Quante sono le classi?



42


per le lauree



104

per le lauree
specialistiche





A che cosa servirà la classe?

Valore legale

© Tutti i corsi di studio progettati dalle Università italiane e appartenenti alla medesima classe hanno lo stesso valore legale


Concorsi pubblici

© I bandi di concorso verranno predisposti con l'indicazione della classe


Iscrizione ordini professionali

© La normativa per l'accesso agli Ordini è stata integrata con il concetto di classe di laurea





Iscrizione ordini professionali




PRINCIPALI NOVITA'

Sezione A
Laureato specialista

Sezione B
Laureato






ALTRE NOVITA'



- © Si chiamerà "junior" il laureato **NON** specialista
 - © Vengono definiti gli ambiti professionali - gli studenti avranno la possibilità di scelte chiare e sicure del loro percorso di studi, già sapendo gli sbocchi professionali dei nuovi titoli universitari
 - © La classe è l'elemento di individuazione per l'ammissione agli esami di stato
 - © i titolari delle vecchie lauree. Sono iscritti di diritto nella sezione riservata ai laureati specialisti.
- Sono ammessi a loro scelta a sostenere l'esame di Stato per entrambe le sezioni





D.M. 509/99 - Art. 6 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio


I requisiti di accesso si pongono come strumento per evitare il rischio di dispersione prodotta dal sistema formativo stesso e non per penalizzare lo studente



febbraio 2004

a cura della Dott. Fiorenza Vandini






Per essere ammessi ad un corso di

LAUREA


occorre:



- © Scuola media superiore o altro titolo straniero riconosciuto idoneo
- © Possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale
- © e, per i corsi di laurea ad accesso programmato, una votazione non inferiore ad una prefissata.


SI


Ammesso



NO

Ammesso
con **obblighi formativi aggiuntivi** da soddisfare nel primo anno di corso








Crediti formativi

D.M. 509/99 - Art. 5 - Crediti formativi universitari


Il credito è un'unità di misura del "carico di apprendimento", cioè della quantità media di lavoro che è richiesta agli studenti per svolgere le attività di quell'insegnamento.



**25 ore di lavoro
equivalgono ad 1 credito**




La quantità media di lavoro che uno studente a tempo pieno è in grado di svolgere in un anno è corrispondente a 60 crediti, pari a 1500 ore




il superamento dell'esame o di altra forma di verifica delle attività previste comporta per quell'insegnamento il conseguimento dei crediti da parte dello studente.





Se il tempo di studio individuale viene considerato nella misurazione dei crediti per conseguire il titolo vuol dire forse che lo studente più lento avrà più crediti di quello più veloce?




Niente paura verrà considerato l'apprendimento medio e non del singolo studente.

Ne risulterà che:

◆ ***Per ogni ora di lezione uno studente impiegherà X ore per assorbire e comprendere la materia.***






Crediti formativi


Esempio: l'insegnamento di MATEMATICA ha 4 Crediti

Cosa vuol dire?

Vuol dire che per apprendere quella disciplina occorrono 100 ore



Alcune ore di lavoro con il docente




Alcune ore di lavoro individuale

Poi succede che

- ◆ **PIPPO sostiene l'esame con 25 su 30**
- ◆ **SEMPRONIO sostiene l'esame con 28 su 30**

Risultato: Il CREDITO è uguale per tutti gli studenti, mentre il VOTO rimane una valutazione personale

SI POSSONO RICONOSCERE CREDITI MATURATI IN AMBITO NON UNIVERSITARIO?



SI

per conoscenze e abilità maturate in corsi post-secondari svolti presso il sistema scolastico o quello della formazione professionale regionale alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. (vedi *IFTS*)

Per la lingua straniera se corrisponde al livello richiesto per quel corso di studi.

Per l'informatica di base se corrisponde al livello richiesto per quel corso di studi.

Quando lo stabilisce la normativa (vedi legge sull'Istituzione del servizio civile nazionale)





Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”


Art. 10

(Benefici culturali e professionali)


1. OMISSIS
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.




Crediti formativi



QUANTI CREDITI OCCORRONO PER CONSEGUIRE I TITOLI DI STUDIO PREVISTI DALLA RIFORMA?



Crediti formativi



SE PER OGNI ANNO SI POSSONO CONSEGUIRE
NORMALMENTE 60 CREDITI QUANTO E' LA
DURATA IN ANNI?

laurea



3 anni

laurea specialistica





+ 2/3 ANNI

MASTER



1 anno





**Ma perché parlate sempre di durata
NORMALE?
Esiste forse una durata NON normale?**

SI

**Si può
COMPLETARE
GLI STUDI IN UN
PERIODO PIU'
BREVE**
ma comunque pari
ad almeno due terzi
di quello normale;

**Si può
COMPLETARE GLI
STUDI IN UN
PERIODO PIU'
LUNGO**
(studenti part-time)







Il sistema dei Crediti

- ⊙ **facilita la mobilità degli studenti tra atenei italiani e stranieri**
- ⊙ **deve comprendere anche la misura della tesi**
- ⊙ **incentiva percorsi e curricula liberalizzati**
- ⊙ **impone di rivedere i carichi didattici: il credito deve misurare tutto l'impegno dello studente**





Università degli studi di Ferrara


<http://www.unife.it>

La riforma universitaria seconda parte

gennaio 2004

a cura della Dott. Fiorenza Vandini





La Riforma sposta l'attenzione

SULL'INDIVIDUO

La flessibilità dei percorsi




Crediti formativi

Devono permettere all'individuo, qualunque sia la scelta iniziale, di poter entrare, o rientrare, nel circuito universitario in qualsiasi momento della vita



la formazione di un individuo durante il percorso della propria vita deve essere continua, ricorrente e permanente





La Riforma spostata l'attenzione

SULL'INATTIVITÀ

il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 introduce il concetto di:

Obsolescenza dei crediti

(art. 5 - 6° comma)


I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi

Prima della riforma

Decadenza

dopo 8 anni di inattività lo studente decadeva senza nessuna possibilità di far rivivere la propria carriera





La Riforma spostata l'attenzione

Sull'individuo



Preiscrizioni universitarie

Gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori possono compilare il modulo telematico collegandosi al sito del Ministero www.universo.miur.it da scuola con l'aiuto degli insegnanti o da casa

Il sito fornisce tutte le informazioni utili per una scelta ragionata ed costituito come una guida pratica di facile e immediata consultazione

Aiuta gli studenti ad orientarsi nel modo più consapevole possibile





La Riforma sposta l'attenzione


sull'individuo



Preiscrizioni universitarie


La scelta che effettua uno studente è vincolante?

NO



**Lo studente può modificare la
preferenza precedentemente indicata**





La Riforma sposta l'attenzione

sull'individuo

UNIVERSITÀ
verso

Preiscrizioni universitarie

Ma dove trova lo studente l'elenco dei corsi di studio attivati dagli Atenei?

Lo studente può consultare on-line sul sito del Miur la banca dati dell'offerta formativa

Nella Banca dati dell'offerta formativa sono presenti tutti i corsi di laurea attivati nelle Università italiane





La Riforma sposta l'attenzione

sull'individuo

UNIVERSITÀ
verso


Preiscrizioni universitarie

Quali informazioni sono presenti nella BANCA DATI DELL'OFFERTA FORMATIVA?

Nella Banca dati dell'offerta formativa sono disponibili informazioni riguardanti:

- l'attivazione dei singoli corsi
- gli sbocchi professionali
- le attività formative con i singoli crediti
- le rilevazioni dell'ufficio statistico sugli immatricolati e sugli iscritti





La Riforma sposta l'attenzione

SULL'INNOVATIVO



Preiscrizioni universitarie

E se voglio sapere se ci sono le aule per studiare a chi chiedo?

Nella Banca dati dell'offerta formativa sono disponibili altre informazioni riguardanti:

- ⊙ la certificazione del Rettore relativa alla disponibilità delle strutture: posti aula
- ⊙ posti lettura nelle biblioteche
- ⊙ posti in laboratori informatici, linguistici e specialistici





La Riforma sposta l'attenzione


sull'individuo



Preiscrizioni universitarie

Chi può accedere ai dati?

Il Ministero consente l'accesso telematico alle Università, attraverso una specifica chiave d'accesso, ai soli dati riguardanti i propri preiscritti





La Riforma sposta l'attenzione

sull'individuo

UNIVERSITÀ
verso

Preiscrizioni universitarie

A che cosa servono i dati raccolti?

*In base ai dati acquisiti gli Atenei promuovono
specifiche attività di orientamento per far acquisire
per esempio:*

- la conoscenza degli obiettivi formativi specifici
- l'adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto
- le eventuali attività formative propedeutiche
- le opportunità dei tirocini formativi



gennaio 2004

a cura della Dott. Fiorenza Vandini



Verifica del possesso dei "requisiti minimi"

OFF.F

OFF.F


Banca dati offerta formativa

(Legge 15 maggio 1997, n. 127 - art. 17 comma 95, lettera b)



Annualmente il CNVSU opera una verifica sui corsi presenti nella Banca Dati dell'Offerta formativa, al fine di accertare la sussistenza dei "requisiti minimi", sulla base delle risorse di docenza e di strutture disponibili. Tale attività è orientata a garantire che l'offerta formativa di ciascun Ateneo disponga delle risorse minime necessarie per sostenerla.





Verifica del possesso dei "requisiti minimi"

OFFF

Banca dati offerta formativa

(Legge 15 maggio 1997, n. 127 - art. 17 comma 95, lettera b)

Dall'a.a. 2005-2006 i corsi privi dei requisiti minimi NON potranno essere attivati e pertanto non saranno compresi nella Banca dati Pubblica

Vengono rese consultabili le informazioni che le Università avranno precedentemente inserito in occasione della definizione, nella Banca dati, dell'offerta formativa annuale da effettuare entro il 31 marzo di ogni anno





Verifica del possesso dei "requisiti formativi"

Finalità




ASSICURARE gli studenti (e le loro famiglie) che l'offerta formativa proposta disponga delle dotazioni minime di risorse necessarie per sostenerla

GARANTIRE, tramite l'informazione a tutti i soggetti interessati, la trasparenza e la comparabilità dell'offerta didattica di ciascuna istituzione

VERIFICARE la coerenza tra offerta programmata, domanda di formazione e risorse disponibili

CONSENTIRE (al Miur ed agli Atenei) una efficace attribuzione di risorse attraverso specifici incentivi/disincentivi nonché provvedimenti volti alla razionalizzazione del sistema universitario



Verifica del possesso dei "requisiti minimi"

Il numero minimo di docenti di ruolo per i corsi di laurea



Necessari per la copertura di almeno l'80% degli insegnamenti riferiti alle attività formative di base, caratterizzanti, integrative ed affini

- ◎ **Per il primo corso di studio della classe 9**
- ◎ **Per i corsi successivi 7**





Verifica del possesso dei "requisiti minimi"

Il numero minimo di docenti di ruolo per i corsi di laurea specialistica



- ⊙ **Per il primo corso di studio della classe 6**
- ⊙ **Per i corsi successivi 5**





Verifica del possesso

dei "requisiti minimi"

Il numero minimo di docenti di ruolo per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico



- ⊙ **Per il primo corso di studio della classe 15**
- ⊙ **Per i corsi successivi 15**





**Verifica del
possesso
dei "requisiti
minimi"**



**la Banca
dati offerta
formativa**

E' un percorso verso l'accreditamento (anche europeo) dei corsi di studio

e la costituzione di una base informativa costantemente aggiornata utilizzata per assicurare l'utenza e garantire una corretta utilizzazione delle risorse pubbliche



Come nasce

Un corso di studio?

L'iniziativa nasce

dalla programmazione del Consiglio di Facoltà e si conclude con la richiesta di istituire un corso di laurea/laurea specialistica e con la formulazione di un ordinamento degli studi

La richiesta viene poi sottoposta per l'approvazione al :

Senato accademico

Consiglio di amministrazione





Come nasce

Un corso di studio?

- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 per istituire un corso di studio rinvia:
- all'art. 9 il DPR 27 gennaio 1998, n. 25
 - all'art. 11, 1° comma la legge 19 novembre 1990, n. 341 - art. 11, 1° comma

Quindi:

relazione tecnica del Nucleo di valutazione



motivato parere del Comitato regionale di coordinamento



approvazione Ministeriale, sentito il Cun






Come nasce

Un corso di studio?

Cosa manca?



D.M. 3 novembre 1999, n. 509 Art. 11 - comma 4

➤ **Le denominazioni**

- **gli obiettivi formativi dei corsi di studio**
- **il quadro generale delle attività formative**

sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.





**il D.M. 3 novembre 1999, n. 509
prevede:**

OFF F
(art. 11)

**Regolamento
didattico di ateneo
composto da:**

- **parte generale**
- **ordinamenti dei
vari corsi di studio**

(art. 12)

**Regolamenti
per ogni corso
di studio**





Che differenza c'è fra i due regolamenti?



**Regolamento
didattico di ateneo**

**è:
esterno**



**Regolamenti dei
corsi di studio**

**è:
interno**


Entrambi sono obbligatori





Regolamento di corso di studio

Il Regolamento del corso di studio raccoglie




- ⊙ **L'articolazione del corso di studio**
- ⊙ **L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari**
- ⊙ **gli obiettivi formativi specifici, i crediti, le propedeuticità ecc....**
- ⊙ **informazioni sulla didattica, sugli esami, sulla frequenza**





Regolamento di corso di studio

Manca qualcosa?



D.M. 3 novembre 1999, n. 509 Art. 12 - comma 3

Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competente strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza.

Qualora il parere **NON** sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.



Il nostro Regolamento Didattico di Ateneo prevede nella parte generale (art. 1.13) per ogni corso di studio:



Il Manifesto degli studi

- ↳ **Come strumento sicuramente più agile e comunicativo nei confronti degli studenti iscritti**
- ↳ **Come documento amministrativo che ha meno formalità di approvazione rispetto al Regolamento del corso di studio**





Es:

Una delle caratteristiche che deve avere una iniziativa di innovazione didattica per ottenere una VALUTAZIONE POSITIVA dal Ministero (D.M. 8.5.2001) è:

La tempestività e la completezza delle procedure

la procedura per l'istituzione e l'attivazione dei corsi deve essere completata in tutti i suoi aspetti, compresa l'adozione del decreto rettorale concernente l'emanazione del regolamento didattico di corso di laurea, per l'inizio dell'anno accademico di attivazione del corso stesso

Il nucleo di valutazione richiede ogni anno la copia dei regolamenti didattici dei corsi di studio



risponde

ANCHE LA LAUREA TRIENNALE DA IL TITOLO DI DOTTORE

Le università, ai sensi del decreto n. 509 del 3 novembre 1999, rilasciano i seguenti titoli di primo e secondo livello: laurea (L) e laurea specialistica (Ls). Al laureato di primo livello (laurea), il cui corso di studi dura tre anni e matura 180 crediti formativi spetta il titolo di dottore, considerato che il decreto nulla dice in merito e che nessuno ha mai abrogato l'articolo 48 del regio decreto n. 1269 del 4 giugno 1938?

Antonio Fiore - FERRAZZANO

«A coloro che hanno conseguito una laurea, e a essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore». Così recita il comma 3 dell'articolo 48 del regio decreto 4 giugno 1938 - XVI - n. 1269 (in «Gazzetta Ufficiale» 24 agosto, n. 192).
Il comma citato non precisa la durata in anni per conseguire la "laurea"; è pertanto da intendere che anche quella triennale, purché laurea, attribuisce al possessore la qualifica di dottore.

A cura di Carlo Barbieri

" IL SOLE 24 ORE "

5.1.2004

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(AVV. Daniela SALMINI)
Daniela Salmini

Tanto si sottopone alla S.V. per le valutazioni di competenza. Ritiene lo scrivente che, attesa la rilevanza della questione, la risposta al quesito debba essere opportunamente portata a conoscenza di tutte le Università con lettera circolare.

- Poiché i nuovi titoli sono individuati quali lauree, e non diplomi, ne deriva che a coloro che li conseguono spetta il titolo accademico di "dottore".
- Il nuovo ordinamento introdotto ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua nuovi titoli di laurea di primo e di secondo livello;
- Dalla citata disposizione risulta chiaramente che il titolo accademico di dottore spetta a tutti coloro che hanno conseguito una laurea, e non anche a coloro che hanno conseguito un diploma universitario;
- L'art. 48 del regolamento studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, individua quali titoli conferiti dalle università lauree e diplomi, precisando che la qualifica accademica di dottore compete a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto;
- Con riferimento alla nota n.2221 del 16.12.2002 di codesto Servizio e in relazione ai numerosi quesiti qui pervenuti da parte delle università si osserva quanto segue.

OGGETTO: Attribuzione qualifica accademica di dottore - Quesito

S E D E

Al Direttore del Servizio per
l'Autonomia Universitaria e gli
Studenti

Roma, 15 GEN. 2003

Prot. n. 108.326

UFFICIO LEGISLATIVO

Il sottoscritto

15
[Signature]

[Signature]




Il CAPO DELL'UFFICIO REGISTRIATO

comunicazione di cui si è provveduto con la presente...

Diapositive Dott.ssa Michetti

Introduzione al sistema universitario

Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna



Università degli Studi di Ferrara

Il sistema di finanziamento

della ricerca

29 aprile 2004

Giulia Michetti

- Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto all'1/1/1981, è ripartito per il 60% tra le varie Università, per il restante 40% è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza.
- Per rendere possibile la determinazione dei fondi da ripartire fra le Università, ogni Ateneo, entro il 31 ottobre di ogni a.a., deve inviare al Ministero una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella programmata per l'a.a. successivo.
- Il fondo assegnato a ciascun Ateneo è ripartito con motivata delibera del C.A., sentito il S.A. che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università.
- Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza è suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi costituiti dal CUN, incaricati del vaglio dei progetti di ricerca.
- Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero stipula apposite convenzioni con le Università.

D.P.R. 382/80 art. 65

Comitati consultivi CUN

01 Scienze matematiche

02 Scienze fisiche

03 Scienze chimiche

04 Scienze della terra

05 Scienze biologiche

06 Scienze mediche e veterinarie

07 Scienze agrarie

08 Ingegneria civile ed architettura

09 Ingegneria industriale

10 Scienze dell'antichità e filologico-letterarie

11 Scienze storiche e filosofiche

12 Scienze giuridiche

13 Scienze economiche e statistiche

14 Scienze politiche e sociali

40%

- E' una quota dello stanziamento annuale di bilancio destinato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza.
- E' suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi costituiti dal CUN, incaricati del vaglio dei progetti di ricerca.

Commissioni scientifiche 60%

- 01 Scienze matematiche
- 02 Scienze fisiche
- 03 Scienze chimiche
- 04 Scienze della terra
- 05/07 Scienze biologiche e Scienze agrarie
- 06 Scienze mediche e veterinarie
- 08/09 Ingegneria civile ed architettura e Ingegneria industriale e dell'informazione
- 10/11/14 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Scienze politiche e sociali
- 12/13 Scienze giuridiche e Scienze economiche e statistiche

- E' una quota dello stanziamento annuale di bilancio destinato alla ricerca universitaria.
- E' ripartito fra le Università sulla base di una relazione illustrativa dell'attività svolta e di quella programmata dai singoli Atenei.
- La somma spettante a ciascun Ateneo è ripartita secondo la seguente procedura:
 - presentazione delle richieste di finanziamento da parte di singoli o gruppi di docenti e ricercatori
 - vaglio delle richieste da parte di commissioni scientifiche
 - parere del S.A.
 - motivata delibera del C.A.

60%

L. 537/93 art.5

- Art. 5 Università**
- A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del MURST, denominati:
 - a) fondo per il finanziamento ordinario delle università relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.
 - b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche.
 - c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

Statuto UNIFE

Art. 44/47

- Soggetti dell'attività di ricerca: professori, ricercatori e soggetti ad essi assimilati. Il personale tecnico collabora all'attività di ricerca in base a proprie qualifiche e competenze.
- Strumenti per la ricerca: accesso ai finanziamenti.
- L'Università riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla ricerca. Il S.A. fissa i criteri di attribuzione dei fondi. Il S.A. stabilisce i criteri per la formazione e la durata delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, composte di almeno 3 membri, anche estranei all'Università.

Regolamento per la costituzione, la composizione ed il funzionamento delle commissioni scientifiche per il vaglio delle richieste di finanziamento per ricerca (ex contributo per ricerca scientifica 60%)

Art. 1

Presso l'Università degli Studi di Ferrara sono costituite le Commissioni scientifiche per il vaglio delle richieste di finanziamento per ricerca (ex contributo per ricerca scientifica 60%), tenuto conto delle aree e subaree previste dall'art. 12 dello Statuto dell'Università.

Elenco delle Commissioni scientifiche e delle aree disciplinari dello Statuto	
01	Scienze matematiche e informatiche Area 1 - Subarea Scienze matematiche e informatiche
02	Scienze fisiche Area 1 - Subarea Scienze fisiche
03	Scienze chimiche Area 2 - Subarea Scienze chimiche Area 2 - Subarea Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche
04	Scienze della terra Area 1 - Subarea Scienze della terra
05	Scienze biologiche e Scienze agrarie Area 3 - Subarea Scienze biomediche Area 3 - Subarea Scienze biologiche farmaceutiche Area 3 - Subarea Scienze biologiche naturali e agrarie
06	Scienze mediche e veterinarie Area 4 - Subarea Scienze mediche Area 4 - Subarea Scienze chirurgiche
08	Architettura Area 5 - Subarea Scienze architettoniche ed urbanistiche
09	Ingegneria civile e Ingegneria industriale Area 5 - Subarea Scienze dell'ingegneria industriale ed elettronica Area 5 - Subarea Scienze dell'ingegneria civile
10 11	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storico-filosofiche, pedagogiche e psicologiche e Scienze politiche e sociali Area 6 - Subarea Scienze dell'antichità, filologiche-letterarie, storico-artistiche Area 6 - Subarea Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche
12	Scienze giuridiche Area 7 - Subarea Scienze giuridiche
13	Scienze economiche e statistiche Area 7 - Subarea Scienze economiche e statistiche, giuridico-storiche, giuridico-filosofiche e giuridico-sociologiche

Art. 2
 Ciascuna Commissione scientifica è composta da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore.
 I membri delle Commissioni scientifiche non sono rieleggibili consecutivamente.
 Le Commissioni scientifiche restano in carica per il vaglio delle richieste relative a due esercizi finanziari.

Regolamento per la costituzione, la composizione ed il funzionamento delle commissioni scientifiche per il vaglio delle richieste di finanziamento per ricerca (ex contributo per ricerca scientifica 60%)

Art. 1
 Nella compilazione degli elenchi dell'elettorato si tiene conto dell'afferenza espressa dai docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 78 dello Statuto dell'Università.
 Sono ammesse opzioni di afferenza a Commissioni scientifiche diverse purché adeguatamente motivate.
 Tali opzioni, valutate dal Senato Accademico, avranno efficacia per il biennio di durata delle Commissioni scientifiche.

Regolamento per la costituzione, la composizione ed il funzionamento delle commissioni scientifiche per il vaglio delle richieste di finanziamento per ricerca (ex contributo per ricerca scientifica 60%)

Regolamento per la costituzione, la composizione ed il funzionamento delle commissioni scientifiche per il vaglio delle richieste di finanziamento per ricerca (ex contributo per ricerca scientifica 60%)

Art. 4

L'attività delle Commissioni viene coordinata dal Professore appartenente alla prima fascia; fungerà da segretario il componente più giovane di età. Le Commissioni provvederanno a formulare dettagliate relazioni sulla validità, congruità e necessità di finanziamento delle richieste inoltrate al Magnifico Rettore, entro un termine che, su indicazione del Senato Accademico, non potrà comunque superare i novanta giorni e provvederanno a fornire al predetto Consesso ogni eventuale parere richiesto. Nello svolgimento della propria attività le Commissioni dovranno dare spazio ai giovani ricercatori e favorire l'accorpamento delle proposte fatte da persone o gruppi con bassa produttività scientifica.

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale (ex 60%)

In assenza di dettagliate disposizioni normative, le procedure seguite per la suddivisione dei fondi ex 60% sono state:

- procedura stabilita dal D.P.R. 382/80.

- regole stabilite dal Regolamento per la costituzione, la composizione ed il funzionamento delle commissioni scientifiche per il vaglio delle richieste di

finanziamento per ricerca.

- applicazione in via analogica delle disposizioni relative al 40%.

- regole stabilite dagli organi accademici dell'Ateneo (Consiglio della Ricerca e Senato Accademico).

Dopo la trasformazione del sistema di finanziamento per ricerca di interesse nazionale, avvenuto nel 1997, il ricorso all'analogia non era più possibile.

A partire dal 2003 l'Ateneo pubblica un bando annuale, approvato dal Senato Accademico ed emanato con Decreto Rettorale. Tale bando contiene le principali regole procedurali.

**Fondi per ricerca scientifica di interesse locale
(ex 60%)**

- Collaboratori:
- professori ordinari/straordinari;
 - professori associati;
 - ricercatori/assistenti;
 - tecnici laureati (art. 50 D.P.R. 382/80);
 - personale tecnico;
 - assegnisti di ricerca;
 - dottorandi;
 - borsisti post-dottorato;
 - borsisti altri enti presso l'Università degli Studi di Ferrara;
 - specializzandi;
 - personale strutturato e non strutturato presso altre Università o Enti di ricerca (anche stranieri)

**Fondi per ricerca scientifica di interesse locale
(ex 60%)**

- Durata dei progetti: massimo 3 anni
- Soggetti della ricerca: gruppi o singoli individui dell'Università di Ferrara
- Titolari dei gruppi di ricerca:
- professore ordinario (anche fuori ruolo);
 - professore associato;
 - ricercatore/assistente;
 - tecnico laureato (art. 50 D.P.R. 382/80).

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale (ex 60%)

Fasi procedimento:

- emanazione del bando annuale;
- suddivisione del budget fra le Commissioni scientifiche in base a criteri stabiliti dal S.A.;
- elaborazione dei criteri di valutazione dei progetti da parte Commissioni scientifiche;
- presentazione delle richieste di finanziamento;
- valutazione delle richieste da parte delle Commissioni scientifiche;
- approvazione delle assegnazioni da parte degli organi accademici;
- erogazione dei fondi ai Dipartimenti;
- gestione dei fondi a livello dipartimentale.

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale (ex 60%)

Organi preposti alla valutazione dei progetti: Commissioni scientifiche composte da 3 membri (PO, PA, ricercatore), rinnovate ogni 2 anni accademici.

Ogni docente affertisce ad una Commissione scientifica.

Durante il procedimento elettorale, ogni docente può optare per una commissione scientifica diversa da quella di appartenenza, motivando tale opzione in ragione della tipologia della propria ricerca. Tale scelta vincola il docente per 2 anni accademici.

La facoltà di opzione è garantita ai nuovi docenti o ricercatori assunti nell'Ateneo che non l'hanno potuta esercitare in occasione delle votazioni per la costituzione delle Commissioni scientifiche.

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale
(ex 60%)

I parametri utilizzati per ripartire il budget fra le Commissioni scientifiche sono i seguenti:

- Numero degli strutturati
- Numero degli assegnisti di ricerca con responsabile scientifico strutturato presso l'Ateneo
- Numero dei dottorandi con tutore ferrarese e frequenza continuativa presso le strutture dell'Ateneo
- Parametri C.U.N.
- Coefficiente "spread" applicato alla ripartizione dei finanziamenti dell'anno precedente.

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale
(ex 60%)

Il budget attribuito alle Commissioni scientifiche è composto da due quote:

- BASE
- ha lo scopo di garantire un finanziamento minimo a tutti i gruppi di ricerca
- AGGIUNTIVA

ha lo scopo di rendere possibile alle Commissioni scientifiche di finanziare i progetti in base al merito, evitando il rischio di "finanziamenti a pioggia"

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale (ex 60%)

COMITATI CUN		
01	Scienze matematiche	2
02	Scienze fisiche	3
03	Scienze chimiche	3
04	Scienze della terra	3
05	Scienze biologiche	2,5
06	Scienze mediche e veterinarie	2,5
07	Scienze agrarie	3
08	Ingegneria civile ed architettura	2,5
09	Ingegneria industriale	3
10	Scienze dell'antichità e filologico-letterarie	1,2
11	Scienze storiche e filosofiche	1
12	Scienze giuridiche	1
13	Scienze economiche e statistiche	1,8
14	Scienze politiche e sociali	1,2

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale (ex 60%)

Parametri CUN
 Circolare MURST 31/10/1991 n. 5794
 "Pesi" attribuiti dal CUN ai docenti ed ai ricercatori nella ripartizione tra gli Atenei dei Fondi per la ricerca scientifica. Le Università possono discostarsene.
Coefficiente "spread"
 Le Commissioni che hanno finanziato i progetti in base alla qualità avranno a disposizione un budget superiore. Lo scopo è quello di evitare i finanziamenti "a pioggia".

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale

(ex 60%)

- I criteri di valutazione dei progetti di ricerca sono scelti autonomamente da parte di ciascuna Commissione scientifica, fermo restando il rispetto delle seguenti direttive comuni formulate dal Consiglio della Ricerca:
- E' obbligatorio organizzare pubblici incontri, durante i quali ogni responsabile o suo delegato, purché componente del gruppo, dovrà illustrare il progetto di ricerca, pena l'ammmissibilità al finanziamento.
 - E' vietato sovrafinanziare i progetti.
 - Sono favorite le aggregazioni tra gruppi omogenei di ricercatori in un unico progetto di ricerca, per migliorare la collaborazione e la qualità della ricerca stessa. L'aggregazione è particolarmente consigliata per i richiedenti che non hanno un congruo numero di pubblicazioni.

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale

(ex 60%)

- La presentazione delle richieste di finanziamento avviene attraverso la compilazione di moduli in cui vengono specificati:
- Il titolo del progetto di ricerca;
 - Gli obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
 - Il responsabile del progetto;
 - I componenti il gruppo di ricerca;
 - I costi del progetto.

PRIN	<ul style="list-style-type: none"> • L'anno 1997 segna il passaggio dal sistema del 40% al sistema del PRIN o COFIN • Novità: <ul style="list-style-type: none"> - modalità di presentazione delle richieste, - previsione di un cofinanziamento locale, - modalità di selezione dei progetti, - processo di valutazione dei risultati.
------	--

Fondi di ricerca scientifica di interesse locale (ex 60%)	<p>Tipologie di spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale di consumo e funzionamento; - Contratti con personale estraneo all'Università; - Cofinanziamento assegni di ricerca; - Missioni; - Spese per acquisto di materiale inventariable.
--	--

- Accesso ai fondi: bandi annuali.
- Durata progetti: massimo biennale.
- Attori: aggregazione di unità di ricerca intra e interuniversitarie (unità operative locali con un coordinatore nazionale). Reti nazionali di ricerca.
- Libera e autonoma proposta di programmi di ricerca da parte delle Università.

PRIN

Modalità di presentazione delle richieste: nuova procedura telematica che garantisce economicità del sistema, riservatezza nelle procedure valutative, rapidità nella gestione della valutazione.

Modalità di selezione dei progetti: sistema di valutazione dei progetti con revisori anonimi appartenenti alla comunità scientifica (albo dei revisori italiani e stranieri, raggruppati per settori).

Processo di valutazione dei risultati: valutazione in itinere e ex post.

PRIN

PRIN

Coordinatore nazionale: professore universitario

Titolarità delle unità operative locali:

- Professore
- Ricercatore confermato/ non confermato/ assistente
- Tecnico laureato nelle condizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 382/80 con l'equiparazione di cui all'art. 16 della legge 341/90.

Componenti il gruppo di ricerca:

- Personale universitario dell'Università sede dell'Unità di Ricerca
- Personale universitario di altre Università
- Titolari di assegni di ricerca
- Titolari di borse per dottorati di ricerca e ex L. 398/89 art.4 (post-dottorato e specializzazione)
- Personale a contratto da destinare allo specifico programma
- Personale extrauniversitario dipendente da altri Enti

Settori scientifico-disciplinari utilizzati per il PRIN

- 01 Scienze matematiche e informatiche
- 02 Scienze fisiche
- 03 Scienze chimiche
- 04 Scienze della Terra
- 05 Scienze biologiche
- 06 Scienze mediche
- 07 Scienze agrarie e veterinarie
- 08 Ingegneria civile ed Architettura
- 09 Ingegneria industriale e dell'informazione
- 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- 12 Scienze giuridiche
- 13 Scienze economiche e statistiche
- 14 Scienze politiche e sociali

PRIN

Quota locale:
 possono essere utilizzate risorse appositamente messe a disposizione dagli Atenei o dai Dipartimenti, in particolare tutte le disponibilità finanziarie acquisite a qualsiasi titolo per la ricerca scientifica, purché collegabili al tema del programma proposto.

Sono esclusi quei fondi provenienti da enti pubblici o privati finalizzati al raggiungimento di specifici risultati di ricerca di interesse esclusivo dell'ente committente.

Le risorse locali sono suddivise in:
 - risorse disponibili (RD), certe e già acquisite a bilancio.
 - risorse acquisibili (RA), in via previsionale.

PRIN

Sistema del cofinanziamento:

progetti interuniversitari:
 - 30% Università
 - 70% MIUR

progetti intrauniversitari:
 - 50% Università
 - 50% MIUR

- Procedura:
- bando
 - presentazione dei progetti
 - valutazione dei progetti da parte dei revisori anonimi
 - approvazione dei progetti con D.M.
 - suddivisione dei finanziamenti fra le U.O.L. da parte dei coordinatori nazionali
 - certificazione delle somme esposte a titolo di cofinanziamento da parte del Rettore di ciascun Ateneo
 - erogazione dei fondi ministeriali agli Atenei sedi delle U.O.L. Meccanismo della compensazione: il MIUR detrae dal totale da erogare a favore degli Atenei le somme non spese, calcolate attraverso apposita rendicontazione dei progetti già conclusi.
 - trasferimento quote dall'Ateneo ai Dipartimenti

PRIN

- Destinazione fondi:
- materiale inventariabile
 - grandi attrezzature
 - materiale di consumo e funzionamento
 - spese per calcolo di elaborazione dati
 - personale a contratto
 - servizi esterni
 - missioni
 - pubblicazioni
 - partecipazione e organizzazione convegni
 - assegni di ricerca
 - borse di dottorato di ricerca

PRIN

Progetto giovani ricercatori

- Fonte: D.M. 313/99 "Programmazione del sistema universitario per il triennio 98/2000".
- Fondo: 8% della somma acquisita dagli Atenei a titolo di cofinanziamento per progetti di ricerca di interesse nazionale.
- Destinazione: progetti di ricerca libera e individuale che non hanno possibilità di inserimento nel sistema dei progetti nazionali.

Centri di eccellenza

- Fonte: D.M. 313/99 piano triennale universitario 98/2000 – prevede la creazione ed il sostegno di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie.
- D.M. 13/1/2000 n. 11- bando 2000 – 10 miliardi
Macro aree di riferimento:
 - biotecnologie e biomedicina;
 - società dell'informazione;
 - aspetti giuridici, economici e sociali di interazione comunitaria ed internazionale;
 - tecnologie innovative applicate alle scienze umane;
 - dinamiche e controllo dei processi di dissesto idrogeologico del territorio.
- D.M. 23/11/2001 n. 245 – bando 2001 - 20 miliardi
Macro aree di riferimento:
 - logistica e strategia di produzione e di distribuzione;
 - preparazione e caratterizzazione di materiali innovativi; trattamenti di materiali e superfici nanostrutturate;
 - sensoristica innovativa per applicazioni di rilevante importanza economica;
 - tecnologie innovative in chirurgia.

Centri di eccellenza

Oggetto dei bandi: progetti mirati allo sviluppo di centri di eccellenza di ricerca; il MURST ne cofinanzia la realizzazione ed il funzionamento iniziale; sia per gli aspetti logistici (strutture, impianti, strumentamenti) sia per l'avviamento di specifiche ricerche.

Requisiti dei centri di eccellenza:

- Interdisciplinarietà delle tematiche di specializzazione
- Partenariato scienza/industria
- Sviluppo di un sistema di reti di cooperazione nazionale ed internazionale
- Integrazione tra attività di ricerca e attività di alta formazione

Partecipazione finanziaria: MUR (80%) e Università (20%).

E' stabilito un importo minimo ed un importo massimo del progetto, di durata triennale.

Condizione per l'accesso al finanziamento: l'Ateneo deve assicurare le prospettive di continuità dell'attività del Centro.

Centri di eccellenza

- Sistema di autovalutazione degli Atenei per la selezione interna dei progetti finalizzati alla costituzione di centri di eccellenza nelle aree tematiche individuate (massimo 3).
- Sistema di valutazione basato su pareri di revisori anonimi e giudizio di una Commissione di esperti di alta qualificazione. La selezione avviene in due fasi:
 - preselezione di proposte sintetiche preliminari;
 - selezione definitiva della versione finale dei progetti pre-selezionati.
- Approvazione dei progetti con decreto ministeriale.
- Erogazione quota ministeriale in rate annuali, corrisposte dopo la presentazione di relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività del Centro.
- Valutazione ex post dell'attività svolta effettuata dal Consiglio nazionale per valutazione del sistema universitario (CNSVU ex legge 370/90).

Decreto legislativo 204/98

- Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (si crea un sistema di governo della ricerca).
- Il Governo determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica.
- Sulla base di tali indirizzi viene approvato il Programma nazionale della ricerca (PNR) che definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi.
- A partire dal 1999 viene istituito il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per finanziare specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel PNR

Legge 15/3/1997 n. 59

- Delega al Governo per riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
- Principi e criteri direttivi della delega:
 - individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca;
 - riordino degli enti di ricerca;
 - potenziamento degli interventi a sostegno della ricerca industriale;
 - previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione della ricerca;
 - riordino degli organi consultivi;
 - programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
 - adozione di misure per valorizzare la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, Università, scuola e imprese.

Linee guida del PNR

- Si tratta di una "fotografia dello stato di salute" del sistema scientifico nazionale, da cui emerge che:
- L'Italia ha un valore basso rispetto all'Europa per la spesa di ricerca rapportata al PIL.
- Il mercato del lavoro per i ricercatori è sottodimensionato ed esposto da un processo di invecchiamento.
- La ricerca di base è sottodimensionata.
- Il livello di istruzione superiore è sottodimensionato rispetto ad altri paesi.
- Legami deboli tra scienza e mercato: inadeguata capacità di valorizzare le conoscenze a fini economici.

PNR

- Anno 2000 – procedimenti istruttori
- 25/5/2000 – il CIFE approva le linee guida del PNR
- 29/6/2000 – il Governo approva il DPEF che recepisce le linee guida
- 21/12/2000 – il CIFE approva il PNR

Linee guida del PNR

- Le aree di possibile sviluppo (Tecnologia dell'informazione e della comunicazione; Salute e scienza della vita; Automazione e robotica; Tecnologie dei materiali; Tecnologie ambientali; Tecnologie legate all'ingegneria)
- Gli obiettivi strategici
- Il quadro delle priorità
- Le azioni strategiche, suddivise in azioni di natura strutturale con ritorni sul medio-lungo periodo, azioni con ritorno sul breve-medio periodo, azioni trasversali (internazionalizzazione, valutazione, monitoraggio e management della ricerca, ecc.)
- Il quadro delle risorse finanziarie

PNR

- Strumento di programmazione che tende a delineare la nuova architettura istituzionale del sistema della ricerca.
- Obiettivo: concorrere a costituire nel medio-lungo periodo un diverso posizionamento dell'Italia nel contesto internazionale.

Interventi strutturali con ritorni attesi nel medio-lungo periodo:

- Finanziamento dei progetti di ricerca libera nei diversi campi del sapere
- Programmi strategici di ricerca, articolati in Progetti-Obiettivo, nell'ambito di 4 macro-obiettivi (qualità della vita, crescita competitiva sostenibile, ambiente ed energia, le civiltà mediterranee nel sistema globale),
- Interventi strutturali con ritorni di breve-medio periodo:
- Sostegno a progetti di ricerca proposti autonomamente da soggetti industriali nei seguenti settori: manifatturiero, agro-alimentare; trasporti e intermodalità; beni culturali; tutela ambientale
- Valorizzazione dei risultati della ricerca (Spin-off e formazione imprenditoriale)

Azioni trasversali:

- Sostegno all'internazionalizzazione del sistema scientifico nazionale
- Valutazione, monitoraggio ed aggiornamento del PNR
- Valorizzazione delle opportunità connesse al passaggio della competenza centro-periferia sulle materie del trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione

PNR

Programmi strategici nell'ambito del macro-obiettivo qualità della vita

- Post Genoma (4 progetti obiettivo)
- Nuova ingegneria medica (5 progetti obiettivo)
- Neuroscienze (3 progetti obiettivo)
- Qualità alimentare e benessere (2 progetti obiettivo)

Programmi strategici nell'ambito del macro-obiettivo crescita competitiva sostenibile

- Tecnologie abilitanti per la società della conoscenza (6 progetti obiettivo)
- Nanotecnologie, microtecnologie e sviluppo integrato dei materiali (4 progetti obiettivo)

PNR

PNR

Strumenti finanziari attivati per la realizzazione degli interventi del PNR

- Strumenti ordinari per il finanziamento di istituzioni della ricerca
- Fondo agevolazione ricerca (FAR) per interventi con ritorno nel breve-medio periodo – Decr. Legs. 297/99
- Fondo integrativo speciale ricerca (FISR), per interventi con ritorno nel breve-medio periodo – Decr. Legs. 204/98
- Fondo per gli investimenti in ricerca di base (FIRB) per interventi con ritorno nel medio-lungo periodo – legge finanziaria 2001

PNR

Programmi strategici nell'ambito del macro-obiettivo ambiente ed energia

- Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici (1 progetto obiettivo)
 - Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia (2 progetti obiettivo)
- Programmi strategici nell'ambito del macro-obiettivo le civiltà mediterranee nel sistema globale**
- Eredità e prospettive nelle scienze umane (1 progetto obiettivo)
 - Scienza e tecnologia nella società della conoscenza (2 progetti obiettivo)
 - Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini (1 progetto obiettivo)
- Il PNR prevede inoltre la realizzazione di due infrastrutture di ricerca:
- Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici
 - Laser ultra brillante pulsato per raggi X multiscopo

Fondo integrativo speciale per la ricerca

FISR

Scopo: finanziamento di interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR

I bandi individuano le tematiche della ricerca, i soggetti ammissibili, le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri per la redazione delle stesse, i parametri di selezione delle proposte progettuali, l'entità del cofinanziamento ministeriale, i criteri per la rendicontazione dei costi.

Sono esponsibili, a differenza del PRIN, anche i costi del personale dipendente, in organico e a tempo determinato, coinvolto nel progetto.

Fondo integrativo speciale per la ricerca

FISR

Fonti:

- L. 204/98, istitutiva del fondo
- L. 370/99 art. 10/1° co. lett. d), che stabilisce l'entità dei finanziamenti per gli anni 1999/2000/2001
- D.M. 16/10/2000 "Individuazione dei temi e definizione delle modalità operative per la redazione dei progetti da finanziare sul FISR"
- Decreto interministeriale 17/12/2002 - Bando 2001 "Centro europeo mediterraneo sui cambiamenti climatici"
- Decreto interministeriale 17/12/2002 - Bando 2002 Programmi strategici "Qualità alimentare e benessere", "Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici", "Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia".

FIRB

Fondo per gli investimenti della ricerca di base

Soggetti ammissibili:

- Università, statali e non statali
- Enti di ricerca
- Ricercatori universitari, purché i relativi regolamenti universitari ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e abbiano definito la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale
- Ricercatori e tecnologi dipendenti dagli enti di ricerca
- Altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, impegnati nello svolgimento di attività di ricerca senza fini di lucro in base alle proprie finalità statutarie

FIRB

Fondo per gli investimenti della ricerca di base

Fonti:

- legge finanziaria 2001, istituitiva del Fondo per gli investimenti della ricerca di base

- D.M. 8 marzo 2001 "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB"

Obiettivo: sostenere attività di ricerca dirette a favorire l'accrescimento delle conoscenze scientifiche tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.

FIRB

Fondo per gli investimenti della ricerca di base

Modalità procedurali:

- Attività finanziabili con procedimento valutativo
 - progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale
- Attività finanziabili con procedimento negoziale
 - progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubblica o pubblico-private
 - progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali
 - progetti per la costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale

FIRB

Fondo per gli investimenti della ricerca di base

Partecipazione finanziaria del MURST in misura pari al 70% dei costi riconosciuti ammissibili.

Costi ammissibili:

- spese di personale
 - spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca (nella misura del 60% del costo del personale)
 - spese per acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività progettuale
 - spese per stages e missioni all'estero
 - costo dei servizi di consulenza utilizzati per l'attività di ricerca
 - altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca (costo dei materiali, delle forniture)
- Rendicontazione
- Il coordinatore del programma di ricerca è tenuto a redigere annualmente un rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, seguendo le dettagliate disposizioni contenute nel bando.

FIRB Fondo per gli investimenti della ricerca di base

Attività finanziabili con procedimento negoziale:
 Selezione dei progetti: Commissione nominata dal MURST, che si avvale di esperti anche internazionali per la valutazione degli aspetti di natura tecnico-scientifica.

Approvazione dei progetti: sottoscrizione di accordi per la realizzazione di specifiche iniziative. L'accordo deve prevedere l'inserimento di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, a totale carico del FIRB.

FIRB Fondo per gli investimenti della ricerca di base

Attività finanziabili con procedimento valutativo:
 Selezione dei progetti: Commissione nominata dal MURST, che si avvale di esperti anche internazionali per la valutazione degli aspetti di natura tecnico-scientifica.

Approvazione dei progetti: decreto di concessione del MURST, che stabilisce anche le modalità di monitoraggio delle attività svolte e di controllo dei risultati conseguiti.

Erogazione finanziamenti: decreti dirigenziali di ammissione ai finanziamenti. I progetti sono ammessi al finanziamento nell'ordine cronologico di presentazione al MURST fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Riordino del sistema di sostegno alla ricerca industriale

- Nell'ambito della legge delega 59/97, finalizzata alla riforma del sistema della ricerca nazionale è stato attuato il riordino e la razionalizzazione del sistema delle agevolazioni alla ricerca industriale gestito dal MURST.
- Fonti:
- Decr. Legs. 297/99 "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori"
 - Decreto MURST 593/2000 "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decr. Legs. 297/99"

FIRB Fondo per gli investimenti della ricerca di base

- decreto direttoriale 2/8/2001
- Tecnologie abilitanti per la società della conoscenza ICT
 - Scienza e tecnologia nella società della conoscenza
 - Neuroscienze
 - Eredità e prospettive nelle scienze umane
 - Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini
- decreto direttoriale 12/12/2003 n. 2187-Ric
- Progetti strategici di ricerca per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione e scientifica, pubblico-privati anche su scala internazionale
- decreto direttoriale 12/12/2003 n. 2186-Ric
- Programmi strategici: Chimica e farmaceutica – Scienze umane, economiche e sociali - Fusione

Riordino del sistema di sostegno alla ricerca industriale

Soggetti ammissibili:

- a) imprese
- b) imprese artigiane
- c) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b)
- d) società, consorzi e società consortili
- e) società di recente costituzione ovvero da costituire
- f) Università, enti di ricerca

Riordino del sistema di sostegno alla ricerca industriale

- Obiettivi:
 - sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo attraverso l'erogazione di contributi pubblici;
 - integrazione tra Università, enti pubblici di ricerca e imprese.
- Si tratta di una sorta di testo unico con un'organica disciplina delle attività finanziabili, dei soggetti ammissibili e degli strumenti agevolativi.
- Il decreto effettua il riordino e la razionalizzazione di tutta la normativa in materia di sostegno alla ricerca industriale (L. 1089/68; L. 46/82; L. 346/88; L. 488/92; L. 196/97; L. 449/97).

Riordino del sistema di sostegno alla ricerca industriale

Attività finanziabili:

- a) interventi di sostegno su progetti di ricerca industriale
- b) altri interventi di sostegno su progetto
- c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale
- d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale

Riordino del sistema di sostegno alla ricerca industriale

Utilizzo fondo:

- Università come potenziali fornitori di servizi di ricerca commissionati da imprese che definiscono gli obiettivi del programma e restano titolari dei risultati. Gli importi corrispondenti alle prestazioni universitarie sono ammessi al contributo (strumento di promozione del mercato dei servizi tecnico-scientifici universitari - art. 3, comma 1, lett. D), punto 2)
 - Università come partner di un progetto di ricerca e sviluppo presentato da un'impresa che sceglie di associare le Università nella sua impostazione e realizzazione (rapporto paritetico università/impresa con diritti e doveri ripartiti in base alle quote di partecipazione - art. 2, comma 2)
 - Progetti di ricerca presentato da Consorzi costituiti tra imprese e Università (art. 2, comma 1, lett. D).
- Formule per i docenti e i ricercatori:
- distacco presso imprese
 - partecipazione a società finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati

“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decr.legs. 297/99”

Decreto 8 agosto 2000 n. 593

Attività finanziabili con procedimento negoziato:

art. 12 – progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MURST per la realizzazione di obiettivi specifici

art. 13 – specifiche iniziative di programmazione

Attività agevolabili con procedimento automatico:

art. 14 – agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio e per corsi di dottorato di ricerca

art. 15 – concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblica

art. 16 – concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo

“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decr.legs. 297/99”

Decreto 8 agosto 2000 n. 593

Attività finanziabili con procedimento valutativo:

art. 5 – progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale

art. 6 – progetti autonomamente presentati di importo superiore a 7,5 Meuro

art. 7 – progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di

ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione

art. 8 – progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di

formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale

art. 9 – progetti autonomamente presentati per la realizzazione della attività di

attività di formazione del personale di ricerca, con commesse

art. 10 – progetti autonomamente presentati per il riorientamento ed il recupero

di competitività di strutture di ricerca industriale, con commesse attività di

formazione del personale di ricerca

art. 11 – progetti autonomamente presentati per attività di ricerche proposte da

costituende società

Progetti strategici

Decreto 10 maggio 2000 "Impiego del fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico – anno 1999

Sono indicate le priorità scientifiche e i temi: oncologia; agrobiotecnologie; società dell'informazione; diagnostica e salvaguardia di manufatti architettonici con particolare riferimento agli effetti derivanti da eventi sismici ed altre calamità naturali; risorse idriche

Soggetti proponenti: enti pubblici di ricerca, anche unitamente ad Università, ad altri enti di ricerca privati e in collaborazione eventuale con imprese

Finanziamento: 70% dei costi ammissibili

Approvazione progetti: decreto ministeriale MIUR

Erogazione finanziamento: correlata a verifiche tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili inerenti la concreta attuazione del progetto per stati di avanzamento e in relazione ad obiettivi intermedi e finali predefiniti

Valutazione finale: per accertare i risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico

Progetti strategici

- Fonte: L. 449/97 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 51
- Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca d'interesse strategico per progetti di enti pubblici di ricerca in collaborazione con Università
- Priorità programmatiche stabilite dal MIUR

Ricerca internazionale

Programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea: rappresentano lo strumento di attuazione della politica di ricerca dell'Unione europea con l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria e favorire lo sviluppo della sua competitività a livello internazionale.

Accordi bilaterali:

Nell'ambito di accordi governativi bilaterali e attraverso l'elaborazione di protocolli o programmi esecutivi, si realizza la cooperazione scientifica e tecnologica. Il MURST incentiva la partecipazione di Università ed enti di ricerca a progetti congiunti con analoghe istituzioni di altri paesi, in diversi settori scientifici.

La valutazione della ricerca Decreto 16/12/2003

Le Università sono invitate a partecipare ad un bando per avviare il primo esercizio di valutazione triennale della ricerca (VTR)

L'esercizio è rivolto alla valutazione della performance scientifica delle Strutture di ricerca, fra cui le Università. Lo scopo è quello di costituire uno strumento di programmazione nonché di attribuzione delle risorse necessarie, guidando e sostenendo lo sviluppo delle attività di ricerca del Paese.

Ulteriore scopo è quello di sviluppare nei partecipanti la capacità di autovalutare la qualità della propria ricerca, nel confronto nazionale ed internazionale

La valutazione della ricerca

Le Università dovranno fornire i seguenti elementi conoscitivi:

- Quadro delle risorse umane complessive
- Dati riferiti alle risorse finanziarie e alla gestione
- Eventuale documentazione su brevetti, spin off e partnership
- Elenco di prodotti di ricerca (libri e loro capitoli; articoli su riviste; brevetti; progetti, composizioni, disegni e design; performance, mostre ed esposizioni; manufatti ed opere d'arte)

Il processo valutativo sarà gestito a livello informativo dal CINECA.


La valutazione verrà effettuata dal CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca), attraverso Comitati di area e di progetto detti Panel.

La valutazione delle strutture sarà organizzata per aree scientifico-disciplinari e per aree speciali scelte dal CIVR.

La valutazione della ricerca

- Definizione di ricerca
 - Obiettivi della ricerca
 - Metodologie di ricerca
 - Strumenti di ricerca
 - Etica della ricerca
 - La valutazione della ricerca

Università degli Studi di Ferrara – Formazione Interna
 Introduzione al sistema universitario
 Diapositive Dott.ssa Covello





Fonti normative dell'autonomia contabile

- art. 33, c.6 della Costituzione “...Le Università ed Accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.”
- Legge 168/89 art. 7, c.7 “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le Università possono adottare un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli Enti Pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi”
- Legge 537/93 art. 5

Novità introdotte dalla L. 168/89

- Statuti e Regolamenti – decentramento normativo;
- Vincoli al regolamento sono rappresentati dai principi dell'ordinamento contabile dello Stato
- Non obbligo ma facoltà per gli atenei di darsi propri regolamenti;
- Divieto per il Governo di emanare nuove norme regolamentari;
- Divieto di interventi ministeriali regolamentari nonché a mezzo di circolari;
- Personalità giuridica delle Università;
- Le Università sono disciplinate unicamente da norme che vi operano espresso riferimento;

I principi contabili

IN MATERIA DI BILANCIO:

- annualità
- integrità
- universalità
- pubblicità

ALTRI

- strutturazione dei conti della rendicontazione
- procedure contrattuali
- individuazione dei responsabili delle spese
- forme di controllo interno



INNOVAZIONI GESTIONALI INTRODOTTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 537/93

- Trasferimento delle risorse statali alle Università sostanzialmente in soli 3 distinti capitoli
- Un unico trasferimento per il funzionamento comprensivo del fabbisogno per le retribuzioni al Personale, in luogo dei precedenti capitoli tutti con destinazione vincolata
- Possibilità di nuove assunzioni condizionata dalla disponibilità economica per la copertura degli oneri relativi
- Possibilità di modificare la composizione degli organici del personale avendo come limite di riferimento il costo totale delle assegnazioni ministeriali al 1993
- Avvio di un processo di riequilibrio tra le varie Istituzioni sulla base di criteri di valutazione dei costi standard



MODIFICHE ALLA LEGGE 537/93

- **Non esiste più un organico nazionale del personale universitario, ciascun Ateneo può autonomamente determinare il proprio organico (Legge 449/97 art. 51 c. 5)**
- **L'unico limite in tema di assunzioni è dato dalla spesa del personale di ruolo (assegni fissi + oneri riflessi) che non può superare il 90% del FFO (Legge 449/97 art. 51 c. 4)**

Fonti di finanziamento delle Università

Tra le fonti di finanziamento dell' Ateneo occorre distinguere tra entrate con vincolo di destinazione ed “entrate libere”. Queste ultime in particolare sono costituite principalmente dal Fondo per il

Funzionamento Ordinario (F.F.O.), dalle tasse e contributi studenti, e dalle entrate per prestazioni a pagamento.

Fonti di finanziamento delle Università

La prospettiva indicata dalla legge 537/93 è quella di arrivare gradualmente al riconoscimento dei costi standard e quindi al pareggio fra peso teorico e peso effettivo.

Dall'esercizio 2000 il nostro Ateneo ha raggiunto il pareggio tra peso teorico e peso effettivo e pertanto non partecipa alla ripartizione delle risorse dedicate all'accelerazione del riequilibrio.

Il peso teorico delle università – ricavato dal modello formulato dal Comitato Nazionale di Valutazione - viene utilizzato per determinare solo una quota parte del FFO (il FFO consolidato per l'anno precedente più le risorse ulteriori destinate al riequilibrio la cui entità varia di anno in anno).

Un'altra voce viene distribuita in base agli accordi di programma tra gli Atenei e il Miur.



Entrate proprie dell'Università

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA:

- Limitata autonomia delle singole sedi nella definizione degli ammontari degli importi, delle agevolazioni e dei criteri per esonero tasse (L. 537/93 art.5 c. 14);

- Tetto dell'importo dei contributi commisurato al F.F.O. nella misura del 20%

CONTRIBUTI VOLONTARI:

- donazioni, lasciti ecc. da privati ed enti pubblici.

PRESTAZIONI CONTO TERZI

- attività di ricerca e consulenza su commissione
- prestazioni a tariffa

FORMA DI FINANZIAMENTO

PRIMA DELLA LEGGE 537/93

(assegnazioni per specifiche voci di spesa)

CAP. XXX —→ SPESA XXX

CAP. YYY —→ SPESA YYY

CAP. ZZZ —→ SPESA ZZZ

MINISTERO ← - - - UNIVERSITA'

Richieste di adeguamento dei singoli capitoli definiti annualmente in legge finanziaria

DOPO LA LEGGE 537/93

**FONDO
FINANZIAMENTO
ORDINARIO**


**Funzionamento,
Stipendi al Personale
e ricerca ex 60%**

SPESEA XXXX

SPESEA YYY

SPESEA ZZZZ

(assegnazioni per specifiche voci di spesa)





Fondo di Finanziamento Ordinario

L'art. 5 della legge 537/93 distingue il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università in tre voci:

- una quota base, collegata al trasferimento storico, progressivamente ridotta a favore delle risorse destinate al riequilibrio;
- una quota di riequilibrio, distribuita in base a criteri relativi a costi standard di produzione, a incentivi legati ad obiettivi di politica universitaria (fra cui quelli di efficienza e di efficacia dell'offerta didattica) e ad obiettivi di qualificazione della ricerca. La legge prevede che la Quota di Riequilibrio sia aumentata al fine di avviare un processo di riequilibrio graduale tra gli atenei;
- una quota per gli accordi di programma tra gli atenei e il MIUR.

Composizione delle voci del FFO e interventi assimilabili

- FFO consolidato
 - Riequilibrio e accelerazione del ...
 - Mobilità dei docenti
 - Chiamata per “chiara fama”
 - Innovazione didattica
 - Contratti con studiosi ed esperti
 - Interventi per disabili
 - Incentivi vari
 - Interventi particolari
 - Accordi di programma
 - Maggiori costi del personale
- ←
- **Assegni di ricerca**
 - **Dottorato di ricerca e post-laurea**

**FFO anno precedente +
Maggiori stanziamenti**

**Co-finanziamenti
finalizzati**



NUOVO RUOLO DEL MINISTERO

- **Analisi dell'andamento delle spese e loro correlazione ai risultati conseguiti**
- **Processi di valutazione del Sistema**
- **Definizione di "regole" di riferimento quale strumento per gli interventi correttivi e di riequilibrio**
- **Osservatorio nazionale sui processi formativi universitari e sbocchi occupazionali**



Le nuove regole

- Osservatorio nazionale sui processi formativi
- Definizione di "regole" di riferimento dagli strumenti del gli interventi collettivi e di riaddequamento
- Competizione tra atenei
- Processi di asportazione del Sistema
- Analisi dell'andamento delle spese e loro correlazione ai risultati conseguiti
- Co-finanziamento

NUOVO RUOLO DEL MINISTERO



Gli obiettivi

- Perseguire situazioni di “pari opportunità”
- Incentivare i maggiori “rendimenti”

Gli strumenti per combattere



Gli strumenti per competere

- **Conoscenza tempestiva delle “regole”**
- **Sistema informativo “tempestivo” ed “affidabile”**
- **Valutazione interna e “confronti”**

Gli obiettivi

Verso un nuovo modello per il finanziamento statale alle università

● 30% - domanda da soddisfare, misurabile in termini di studenti iscritti considerando anche le loro caratteristiche:

● studenti a tempo pieno: n. iscritti da un numero di anni non superiore alla durata teorica;

● studenti part – time: il numero è calcolato considerando l’impegno assunto all’atto dell’iscrizione e adeguando la durata degli studi in funzione della frazione di impegno;

● 30% - risultati dei processi formativi, misurabili annualmente in termini di crediti (Cfu) acquisiti:

● n. esami superati dagli studenti iscritti da un numero di anni non superiore alla durata del corso);



Verso un nuovo modello per il finanziamento statale delle università

- **30% - risultati delle attività di ricerca scientifica**;
Tasso di successo dei bandi PRIN
Finanziamenti per ricerca commissionata dall'esterno
Partecipazione a bandi tematici (FIRB O FISR)
- **30% - Pubblicazioni scientifiche**
- **10% - incentivi specifici**.

Verso un nuovo modello per il